



Agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria e alle loro famiglie

Al Personale docente

Al Sito web

**Oggetto: Criteri adottati dal Collegio docenti per definizione voto di ammissione all'esame di stato, voto finale e deroga al limite minimo delle ore di presenza per la validità dell'anno scolastico**

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, poiché si basa sulla valutazione dell'intero percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno/a, richiede da parte del Consiglio di classe una riflessione approfondita che confluisce in una votazione in decimi.

Il Collegio, in sede di convocazione del 19 maggio 2022, ha deliberato una griglia di valutazione che restituisca un voto calcolato sulla base di una media ponderata sui tre anni.

I coefficienti assegnati, pensati e approvati in Commissione Valutazione, e deliberati in sede di Collegio Docenti del 19 maggio 2022 sono: 0,20 per il primo e secondo anno e 0,60 per il terzo. La delibera del voto di ammissione, anche se supportata dal dato numerico, rimanda sempre al giudizio finale del consiglio di classe, in cui si tiene conto di competenze che si discostano dal valore prettamente numerico.

Sempre in sede di Collegio Docenti del 19 maggio 2022, è stata deliberata una griglia di valutazione per la definizione del voto finale all'esame di Stato presentata dalla Commissione Valutazione e che trovate tra i documenti presenti sul nostro sito nella sezione documenti di valutazione alunni.

Sempre nella stessa sede è stato ricordato che la normativa vigente, ai fini della validità degli anni scolastici per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, prevede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Considerato che rientrano nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe ed essendo attribuita al Collegio Docenti la facoltà di individuare le deroghe al limite di validità dell'anno scolastico.

Tra i criteri generali deliberati dal Collegio Docenti che derogano il limite minimo di presenza:

- ✓ Assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati e/o terapie/cure programmate (con l'acquisizione dei certificati medici nei limiti temporali di una settimana dal rientro a scuola);
- ✓ Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (documentate attraverso le dichiarazioni rilasciate dalle società sportive corredate dai calendari dei campionati che vedono impegnati gli studenti);
- ✓ Assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 adeguatamente documentate;
- ✓ assenze dovute a altri gravi motivi personali e di famiglia di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe;
- ✓ assenze legate all'emergenza sanitaria (presenza di sintomi parainfluenzali, quarantena/isolamento per COVID-19);

 Cambridge Assessment  
International Education

Cambridge International School





- ✓ assenze durante la Didattica a Distanza per situazioni di grave disagio familiare o personale, ritenuto di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe;
- ✓ ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato.

Tali deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, le assenze complessivamente considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Soriano, 20 maggio 2022

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**- Dott.ssa Emilia Conti -**